

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 258

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIOVANELLI, BRUNO GANERI, DONISE,
PAROLA, SICA e STANISCIÀ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 1994

Norme per la riduzione, il recupero ed il riciclaggio
di talune categorie di rifiuti

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge, che nasce da una ricerca condotta congiuntamente con la Lega per l'ambiente, si intende introdurre nel nostro Paese un nuovo e radicalmente diverso sistema di raccolta e smaltimento di alcune rilevanti frazioni merceologiche di rifiuti solidi urbani (RSU) e di alcune altre categorie di rifiuti.

È noto come il sistema di smaltimento dei RSU sia in Italia largamente inadeguato. Ciò è dovuto a numerosi e diversi fattori di natura impiantistica, finanziaria, sociale ed organizzativa, ed anche al venire progressivamente meno, soprattutto negli ultimi anni, del necessario consenso sociale attorno ad alcune scelte generali. Ciò deriva dall'incertezza dei cittadini relativamente alle condizioni di sicurezza nelle diverse fasi dello smaltimento ed anche, occorre riconoscerlo, da fenomeni di egoismo sociale che producono il rifiuto, in ogni caso, di alcuni dei costi che la nostra società deve sopportare.

Un'analisi oggettiva del problema ci deve però fare osservare che il dato di fondo, che ha provocato, nell'ultimo decennio, un negativo salto di qualità, è costituito dal progressivo e inarrestabile aumento della quantità generale di rifiuti che occorre smaltire. Tendenza che è ancora largamente in corso. Solo nell'ultimo biennio, come segnala il rapporto sullo stato dell'ambiente redatto dal competente Ministro dell'ambiente, l'aumento è stato del 20 per cento (da 17 a 20 milioni di tonnellate). Fra l'altro possiamo ragionevolmente attenderci che il progressivo adeguamento del nostro «stile di vita» a quello di altri Paesi industrializzati, anche per quanto riguarda il livello della produzione di rifiuti *pro capite*, lasci ancora ampi margini di crescita, che vanno oltretutto confrontati con alcune oggettive diffi-

coltà strutturali, caratteristiche del nostro Paese, a cominciare dalla scarsità territoriale e dalla frammentazione amministrativa del territorio urbano, accompagnate da un'elevata densità abitativa.

Il contributo più consistente a questo aumento è stato determinato dal crescere progressivo di quella frazione di RSU costituita dagli imballaggi, utilizzati nel trasporto, nella protezione e nella distribuzione delle merci. Nel 1990, secondo un recente studio della Federambiente, sono stati prodotti più di 12 milioni di tonnellate di imballaggi. Nel 1991 essi sono probabilmente cresciuti di altre 500.000 tonnellate. Dei 12 milioni di tonnellate citati lo studio della Federambiente, confermato da altri studi, stima che circa 7 milioni contribuiscano direttamente alla produzione di RSU, rappresentando una percentuale di circa il 35 per cento in peso e di circa il 50 per cento in volume.

Non crediamo che sia sostanzialmente corretto analizzare le cause di tale aumento, come spesso viene fatto, esclusivamente riferendolo a generali esigenze di miglioramento della qualità della vita e degli stili di consumo. Questa è certamente una componente e le modificazioni profonde che sono intervenute nel sistema di produzione, trasporto e distribuzione delle merci hanno reso necessaria una profonda rivoluzione anche per quanto concerne l'imballaggio. Ma una seconda ragione va a nostro parere rintracciata nel fatto che l'intero sistema di produzione e distribuzione degli imballaggi è sostanzialmente «irresponsabile», fatte salve alcune lodevoli eccezioni, rispetto al destino finale dei medesimi. Vale a dire che per questo settore, così come per altre frazioni di RSU, l'attuale normativa prevede che, una volta avvenuta la trasformazione di una parte del bene immesso sul mercato

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

come «rifiuto», spettati ai poteri pubblici assicurare la raccolta e lo smaltimento dei medesimi.

Gli economisti che hanno affrontato questi problemi definiscono tale fenomeno come «produzione di esternalità», vale a dire che alcuni dei costi che vengono generati all'interno del ciclo produzione-consumo vengono scaricati all'esterno, producendo inquinamento o, in alternativa, costi rilevanti per prevenirlo. Ma, soprattutto, in questo modo il sistema appare privo di efficaci strumenti di autocorrezione. Paradossalmente, quanto più alti sono i costi scaricati all'esterno tanto più alti possono essere i risparmi ed i vantaggi ottenuti all'interno. Ciò non vale solo per le imprese produttrici di beni. Vale anche per il ciclo di distribuzione e consumo di questi beni.

Fino ad oggi si è fatto sostanzialmente fronte a questo problema con interventi *end of pipe*, o, come si dice, a valle. Assunto che la produzione, la distribuzione e il consumo di determinate merci portava con sé un'inevitabile produzione di rifiuti, ci si è attrezzati per rimuoverne le conseguenze negative, ma dando per scontata la non modificabilità dell'assunto.

Ora, a nostro parere, è possibile invece non solo modificare questo assunto, ma, cosa assai più importante, introdurre all'interno del sistema meccanismi automatici di autocorrezione che costringano ad internazionalizzare i costi e quindi a scegliere le strategie che anche dal punto di vista della produzione dei rifiuti risultino le più efficaci, minimizzandone per quanto possibile la produzione.

È noto che l'obiettivo della riduzione della quantità dei rifiuti prodotti è, in ordine di importanza, il primo a cui occorre tendere. Sempre in ordine di importanza, oltre che alla riduzione, occorre puntare alla riutilizzabilità di quella parte dei prodotti che tende a divenire rifiuto, quindi alla riciclabilità dei materiali con cui essi sono composti, o, per lo meno, al recupero dei contenuti energetici di tali materiali. E, solo come ultima *ratio*, occorre puntare alla collocazione in discarica di

quella parte che non risulta usabile in alcun modo. Insieme, queste azioni definiscono una corretta strategia di conservazione, risparmio ed uso efficiente anche nel campo dei rifiuti.

Il meccanismo che noi proponiamo con il presente disegno di legge e che riguarda diverse frazioni merceologiche di ciò che oggi è catalogato come «rifiuto» è, a nostro parere, in grado di dare un contributo sostanziale a questa strategia.

Gli assunti su cui si basa sono due:

a) occorre rendere pienamente responsabili produttori, distributori e consumatori, congiuntamente, delle conseguenze delle loro attività, in termini di possibile produzione di rifiuti;

b) per conseguire questo obiettivo spetta ad essi, e non più al settore pubblico, concorrere in modi diversi alla raccolta ed al recupero di alcune frazioni merceologiche dell'attuale composizione dei RSU.

È nostra convinzione che un meccanismo in grado di produrre questo risultato non solo distribuisca diversamente le responsabilità fra pubblico e privato, ma, soprattutto, sia in grado di innestare un circolo virtuoso all'interno del quale ogni azione tendenzialmente produttrice di rifiuti venga valutata e possibilmente evitata.

Lo strumento con cui raggiungere questo obiettivo è, a nostro parere, quello dell'utilizzo della cauzione obbligatoria. Com'è noto, la cauzione, in uso in Italia in alcuni limitati settori, non è altro che un «costo apparente» che l'utilizzatore di un determinato bene paga e che gli viene restituito nel momento in cui provvede alla riconsegna di quel bene.

Sostanzialmente ciò che proponiamo è l'introduzione di un obbligo analogo per quanto riguarda una serie di contenitori commerciali oggi destinati a divenire immediatamente rifiuti. In tale modo detti contenitori risaliranno in direzione inversa la catena «produzione-distribuzione-consumo» per essere riconsegnati al produttore, vale a dire a colui che per primo li immette nel mercato per la vendita, e al quale spetta l'obbligo di procedere allo smaltimento.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Come conseguenza di ciò è inoltre possibile ottenere automaticamente frazioni già separate di rifiuti, aggirando almeno in parte la macchinosità e le difficoltà delle raccolte organizzate, e quindi prevedere un obbligo di utilizzare i rifiuti raccolti per il riciclaggio ed il recupero energetico.

L'articolo 1 definisce gli obiettivi generali, già esposti nella prima parte di questa relazione, ed i primi adempimenti perchè essi siano perseguiti.

L'articolo 2 stabilisce la modifica del regime giuridico di alcune categorie di rifiuti, il cui smaltimento diviene responsabilità dei produttori e dei distributori degli stessi.

L'articolo 3 introduce l'obbligo della cauzione per alcune categorie di rifiuti, le modalità di riscossione della stessa ed alcuni adempimenti amministrativi.

L'articolo 4 stabilisce gli obblighi di riciclaggio e di recupero energetico.

L'articolo 5 introduce una cauzione per alcune categorie di beni durevoli.

L'articolo 6 modifica la natura giuridica degli attuali consorzi obbligatori.

L'articolo 7 prevede la possibilità di accordi di programma fra il Ministero dell'ambiente ed alcune categorie di produttori.

L'articolo 8 introduce il divieto all'uso di polivinilcloruro (PVC) per i contenitori e gli imballaggi destinati agli alimenti.

L'articolo 9 detta norme per la demolizione ed il recupero degli autoveicoli.

L'articolo 10 introduce una cauzione sulla vendita delle batterie per autoveicoli e detta norme per il loro recupero.

L'articolo 11 contiene alcune disposizioni finali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e campo d'applicazione)

1. Scopo della presente legge è evitare la produzione di rifiuti provenienti dall'imballaggio di prodotti di qualsiasi genere e destinati al consumo finale, nonché favorire la restituzione separata di alcune frazioni merceologiche dei rifiuti solidi urbani al fine di favorirne il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero, anche a fini energetici, per un corretto smaltimento.

2. La presente legge concerne tutti gli imballaggi commercializzati e tutti i rifiuti di imballaggio, usati o messi in circolazione a livello industriale, commerciale, di uffici, negozi, servizi o nuclei domestici, di qualsiasi composizione e senza distinzioni fra imballaggio primario, secondario o terziario.

3. Il Ministro dell'ambiente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, formula un programma, con le relative norme di attuazione, che preveda che entro dieci anni il 90 per cento in peso per ogni materiale della massa di rifiuti di imballaggio debba essere eliminato dal flusso dei rifiuti a scopo di recupero. Nell'ambito di tale obiettivo generale ed entro la stessa scadenza, il 60 per cento in peso di ogni materiale della massa di rifiuti di imballaggio deve essere eliminato dal flusso dei rifiuti per essere riciclato. Il Ministro dell'ambiente stabilisce, inoltre, nell'ambito del programma di cui al presente comma, le scadenze e gli obiettivi quantitativi intermedi, uguali per ogni materiale.

4. A decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto a chiunque di immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti solidi urbani imballaggi secondari o terziari di qualsiasi natura.

5. È vietato immettere sul mercato contenitori e imballaggi che non possano essere correttamente smaltiti e per i quali non sussista la possibilità di riciclaggio dei materiali che li compongono o del loro recupero energetico.

6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni impresa che immette sul mercato imballaggi o contenitori destinati al trasporto, alla protezione e al confezionamento delle merci per il consumo finale presenta al Ministero dell'ambiente una scheda contenente i dati dei materiali che costituiscono tali imballaggi e contenitori.

7. Il Ministero dell'ambiente, tramite l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), provvede a verificare il contenuto delle schede di cui al comma 6 e la veridicità dei dati con esse comunicati.

8. Il Ministro dell'ambiente, con provvedimento motivato, sulla base delle verifiche di cui al comma 7, ordina l'immediato ritiro dal mercato degli imballaggi e dei contenitori che non rispondano alle caratteristiche previste al comma 5.

9. Il Ministro dell'ambiente, con provvedimento motivato e previo preavviso di sei mesi, può altresì ordinare il ritiro dal mercato di imballaggi per i quali sia riscontrato, da parte dell'ENEA, un evidente eccesso quantitativo rispetto alle esigenze di protezione e trasporto del prodotto imballato.

Art. 2.

*(Modifica del regime giuridico
di alcune frazioni merceologiche di rifiuti)*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla raccolta e allo smaltimento dei contenitori e degli imballaggi indicati all'articolo 3, nonché dei prodotti indicati agli articoli 5 e 10, provvedono, nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge, esclusivamente i produttori ed i distributori.

Art. 3.

(Obbligo di cauzione)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tutti i contenitori ed imballaggi per liquidi alimentari, purchè, in tutti i casi, di volume superiore a litri 0,2.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai contenitori per prodotti detergenti e per vernici, purchè, in tutti i casi, di volume superiore a litri 0,2.

3. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, può integrare l'elenco dei contenitori indicati ai commi 1 e 2.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli imballaggi utilizzati per le ricariche al servizio di contenitori riutilizzabili.

5. Chiunque per primo immette sul mercato uno dei prodotti di cui ai commi 1 e 2 confezionato in contenitori o imballaggi soggetti alle norme della presente legge ha l'obbligo di aggiungere al prezzo di vendita una cauzione il cui ammontare è indicato sul contenitore. Tale cauzione deve essere applicata in ogni fase successiva della vendita fino all'acquirente finale.

6. La cauzione di cui al comma 5 deve essere restituita all'acquirente finale nel momento in cui provvede alla restituzione al punto di vendita del contenitore o dell'imballaggio a cui si è applicata la cauzione. A tale obbligo è altresì tenuto ogni soggetto, nelle diverse fasi di vendita e distribuzione, sino al produttore.

7. Il consumatore può provvedere alla restituzione dei contenitori e degli imballaggi oggetto di cauzione in qualsiasi punto di vendita, purchè questo li abbia nel proprio assortimento.

8. La cauzione per i contenitori per liquidi alimentari e non alimentari, per prodotti detergenti e per vernici è fissata in lire 500 per volumi fino a litri 1,5 ed in lire 1.000 per volumi superiori a litri 1,5.

9. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, provvede ad adeguare l'ammonta-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

re delle cauzioni in base al tasso di inflazione, ogniqualvolta esso, nel corso di un anno o complessivamente di più anni successivi, registri variazioni superiori al 10 per cento, in più o in meno.

10. Chiunque per primo immette sul mercato un prodotto confezionato in contenitori soggetti a cauzione ha l'obbligo di tenere un registro in cui sono riportati i dati del numero totale delle cauzioni ricevute e di quelle restituite in seguito al recupero dei contenitori. L'eventuale differenza, registrata come attivo di bilancio, può essere destinata al finanziamento delle operazioni connesse agli obblighi previsti dalla presente legge.

Art. 4.

*(Obblighi di riciclaggio
e recupero energetico)*

1. La frazione merceologica di rifiuti recuperata da ciascun produttore ai sensi della presente legge, nel primo triennio della sua applicazione, deve essere riciclata almeno per il 50 per cento in peso e recuperata a fini energetici per la restante parte.

2. È vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati.

3. Nell'ambito delle finalità di cui alla presente legge, decorsi tre anni dalla data della sua entrata in vigore, il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, può modificare le quote percentuali stabilite nella legge stessa. La parte da riciclare non può comunque essere inferiore alla quota del 50 per cento.

4. Qualora il Ministro dell'ambiente verifichi l'inadempienza a quanto stabilito al comma 1, ordina al produttore responsabile la sostituzione con contenitori riutilizzabili della quota per la quale non sono stati rispettati gli obiettivi. La quota coperta da contenitori riutilizzabili è sottratta dal totale dei contenitori ed imballaggi immessi sul mercato dal produttore.

5. I produttori possono adempiere agli obblighi previsti dalla presente legge sia in

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

proprio, sia tramite terzi. I produttori possono inoltre provvedere a tali adempimenti in forma associata o consortile, ferma restando la responsabilità del singolo produttore rispetto agli obiettivi ed agli obblighi previsti dalla presente legge.

Art. 5.

(Cauzione per beni durevoli)

1. Sono soggetti a cauzione obbligatoria, oltre ai prodotti indicati all'articolo 3, i seguenti:

- a) frigoriferi e freezer;
- b) televisori;
- c) computer;
- d) lavatrici;
- e) lavastoviglie;
- f) condizionatori d'aria.

2. Per i prodotti elencati al comma 1 l'ammontare della cauzione viene fissato con decreto dal Ministro dell'ambiente in misura non superiore a lire 200.000, ma, qualora inferiore a tale importo, almeno pari al 10 per cento del prezzo di vendita dei prodotti stessi.

3. Sono esenti dal pagamento della cauzione o di ulteriori cauzioni coloro che, all'atto dell'acquisto di uno dei prodotti indicati al comma 1, provvedano alla restituzione di analogo prodotto, a prescindere dal suo effettivo valore di mercato.

4. All'atto dell'acquisto di uno dei prodotti elencati al comma 1 deve essere consegnato al consumatore un certificato da cui risultino l'ammontare della cauzione versata e la descrizione dell'oggetto acquistato.

5. Il venditore che provvede alla riscossione della cauzione è tenuto a versare entro una settimana l'ammontare della stessa presso un istituto di credito, individuato dal Ministro delle finanze, che ha l'obbligo di investire tali somme in titoli di Stato. All'atto del versamento, deve essere indicato il nominativo dell'acquirente e deve essere allegata una copia del certificato di cui al comma 4.

6. Coloro che provvedano alla restituzione di un prodotto soggetto a cauzione ai

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sensi del comma 1 senza acquistarne uno analogo nuovo, e che contestualmente provvedano alla restituzione del certificato di cui al comma 4, hanno diritto al rimborso della cauzione.

7. Il rivenditore provvede, nel caso di cui al comma 6, ad apporre, sotto la sua responsabilità, una vidimazione dell'avvenuta consegna del prodotto.

8. L'acquirente può ottenere il rimborso della cauzione, comprensivo degli interessi maturati dai titoli in cui è stata investita, presso l'istituto di credito di cui al comma 5.

9. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, predispone le misure amministrative necessarie all'adempimento di quanto previsto dal presente articolo.

10. I rivenditori dei prodotti indicati al comma 1 devono accettare la restituzione di analoghi prodotti usati, anche se di marca diversa da quella del prodotto acquistato, purchè li abbiano nel loro assortimento.

11. I produttori ed i distributori dei prodotti elencati al presente articolo hanno l'obbligo di conferire gli stessi, per la parte ad essi riconsegnata ai sensi della presente legge, ad un operatore autorizzato.

12. Le regioni provvedono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a redigere l'elenco degli operatori di cui al comma 11, accertandone l'idoneità a svolgere le necessarie funzioni di messa in sicurezza dei prodotti ricevuti.

Art. 6.

(Consorzi)

1. I soggetti interessati all'applicazione della presente legge e le loro associazioni professionali possono costituire fra loro consorzi finalizzati al perseguimento degli obiettivi della legge stessa.

2. I consorzi di cui al comma 1 hanno natura strettamente privata e sono esclusivamente espressione dei soggetti economici interessati all'applicazione della presente legge.

3. I consorzi obbligatori previsti dal decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, adeguano la loro struttura ed il loro regime giuridico a quanto previsto dalla presente legge entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

4. I contributi ed i sovrapprezzi previsti dal decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, o da altre norme in vigore per consorzi operanti nei settori previsti dalla presente legge, non sono più dovuti a partire dall'ultimo giorno del mese di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

(Accordi di programma e alternative alla cauzione)

1. Il Ministro dell'ambiente concorda con i produttori ed i distributori di imballaggi secondari e terziari specifici accordi di programma allo scopo di dare attuazione a quanto previsto all'articolo 1 della presente legge.

2. Singoli produttori o più produttori fra loro associati possono proporre al Ministro dell'ambiente sistemi, alternativi a quelli previsti all'articolo 3, per la raccolta dei contenitori immessi sul mercato.

3. I sistemi di cui al comma 2 devono:

a) prevedere in ogni caso una percentuale di contenitori riutilizzabili non inferiore al 30 per cento, calcolata per unità e per settori omogenei;

b) prevedere un sistema di raccolta che escluda responsabilità e costi per la pubblica amministrazione;

c) assicurare comunque le percentuali di riciclaggio e recupero energetico stabilite all'articolo 4;

d) assicurare, nel primo triennio di applicazione della presente legge, una percentuale di contenitori raccolti pari almeno al 70 per cento in peso per ciascun materiale.

4. Il Ministro dell'ambiente può approvare le proposte di cui al comma 2 con

proprio decreto o stipulando apposito accordo di programma valido per un periodo massimo di tre anni, al termine dei quali, qualora non siano stati rispettati gli obiettivi indicati, si applicano le norme di cui alla presente legge.

Art. 8.

*(Divieto dell'uso di imballaggi
e contenitori in PVC)*

1. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietato immettere in commercio imballaggi e contenitori per generi alimentari destinati al consumo finale che risultino composti, in tutto o in parte, di polivinilcloruro (PVC).

Art. 9.

(Demolizione e recupero degli autoveicoli)

1. Il proprietario di un veicolo di peso a pieno carico inferiore alle 35 tonnellate che intenda avviarlo alla demolizione è tenuto a consegnarlo ad un centro autorizzato a tale scopo.

2. Il centro di cui al comma 1 rilascia al proprietario del veicolo un certificato attestante l'avvenuta consegna. Tale certificato deve riportare, oltre ai dati del veicolo e all'identità del proprietario, il numero d'autorizzazione del centro.

3. La cancellazione dal pubblico registro automobilistico può avvenire solo dietro presentazione, da parte del proprietario del veicolo o del titolare del centro autorizzato alla demolizione o suo delegato, del certificato di avvenuta consegna del veicolo al centro stesso.

4. Sono ugualmente autorizzate al ritiro dei veicoli da avviare alla demolizione le filiali di vendita delle case automobilistiche, purchè in grado di svolgere, in proprio o tramite accordi con i centri di cui al comma 1, le funzioni previste al comma 2.

5. I centri autorizzati di cui al comma 1 e le filiali delle case automobilistiche hanno l'obbligo di tenere un registro con i dati

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

delle automobili ad essi consegnate, avviate alla demolizione.

6. Le regioni provvedono, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pubblicare l'elenco dei centri autorizzati al ritiro e alla demolizione dei veicoli ed al rilascio del certificato previsto al comma 2.

Art. 10.

*(Recupero e smaltimento
delle batterie esauste)*

1. Chiunque immetta sul mercato batterie per autoveicoli è tenuto ad aggiungere al prezzo di vendita una cauzione, il cui ammontare è indicato nell'involucro della batteria o nei listini di vendita del prodotto. Tale cauzione deve essere applicata in ogni fase successiva della vendita fino all'acquirente finale.

2. La cauzione di cui al comma 1 è pari al 10 per cento del prezzo di vendita della batteria per autoveicoli. In ogni caso non può essere inferiore a lire 15.000 nè superiore a lire 100.000.

3. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, provvede ad adeguare l'ammontare del valore minimo e massimo della cauzione di cui al presente articolo in base al tasso annuale di inflazione ogni qual volta esso, nel corso di un anno o complessivamente di più anni successivi, registri variazioni superiori al 10 per cento, in più o in meno.

4. Si applica l'articolo 3, commi 6 e 7, della presente legge.

5. Il produttore ha l'obbligo di procedere, in proprio o tramite terzi, al riciclaggio delle batterie recuperate ai sensi del presente articolo. In relazione a tale obbligo i produttori, singolarmente o in forma associata, presentano ogni anno al Ministero dell'ambiente una relazione contenente tutti i dati relativi sia alle batterie recuperate sia alle quantità di materiale riciclato.

Art. 11.

(Disposizioni finali)

1. Il Ministro dell'ambiente stipula con l'ENEA una convenzione con la quale affida ad esso le funzioni di controllo e vigilanza sul rispetto di quanto previsto dalla presente legge.

2. Il Ministro dell'ambiente emana con proprio decreto le disposizioni necessarie all'attuazione delle misure previste dalla presente legge.

